

Codice A1814B

D.D. 13 novembre 2024, n. 2379

**Autorizzazione idraulica n° 1903 per intervento di risanamento spondale del rio Traversola in corrispondenza del ponte su Via Vittorio Veneto, in Comune di San Paolo Solbrito (AT).
Richiedente: Comune di San Paolo Solbrito (AT).**



ATTO DD 2379/A1814B/2024

DEL 13/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1903 per intervento di risanamento spondale del rio Traversola in corrispondenza del ponte su Via Vittorio Veneto, in Comune di San Paolo Solbrito (AT). Richiedente: Comune di San Paolo Solbrito (AT).

Con nota n° 2428 in data 15/10/2024, inviata telematicamente via PEC (ns. prot. n° 48471/A1814B del 17/10/2024), il Comune di San Paolo Solbrito con sede in Piazza Lino Rissone n° 1, 14010 – San Paolo Solbrito (AT), Codice Fiscale 8003910058 e Partita IVA 00221730054, ha presentato richiesta per rilascio di autorizzazione idraulica ai fini di un intervento di risanamento spondale del rio Traversola in corrispondenza del ponte su Via Vittorio Veneto. Il Comune di San Paolo Solbrito risulta beneficiario di un contributo di euro 1.000.000,00 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 Componente 4. Investimento 2.2, assegnato con Decreto Ministeriale del 19/05/2023, CUP B97H22001210001, per lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico strade comunali-torrenti in San Paolo Solbrito.

Il progetto in esame prevede l'esecuzione di scogliere per un tratto di circa 50,00 m in sponda idrografica destra a valle del ponte su via Vittorio Veneto, di circa 10,00 m in sponda idrografica sinistra sempre a valle del manufatto e di circa 20,00 m in sponda idrografica sinistra e destra, a monte del ponte, il tutto come meglio dettagliato negli elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Traversola, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 62, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (progetto di fattibilità-progetto esecutivo) costituiti da Relazione Generale, Relazione Tecnica, Relazione Geologica-Geotecnica, Relazione di Sostenibilità dell'opera, Relazione Idrologico-Idraulica, Sezioni di rilievo, Quadro di incidenza Manodopera, Cronoprogramma dell'opera, Elenco Prezzi unitari, Computo Metrico Estimativo, Approntamenti Comuni per Sicurezza Cantiere, Quadro Economico, Schema di Contratto; Capitolato Speciale d'Appalto, Relazione di Applicazione Criteri Minimi Ambientali, Fascicolo

dell'Opera, Elaborati grafici, stilati dall'ing. Pierguido Drago con studio professionale in Viale alla Vittoria n° 60 – 14100 – Asti (AT) in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, ai sensi della Legge n° 241/90 e della Legge Regionale n° 14/2014, con nota prot. n° 49040/A1814B del 21/10/2024 ha dato avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui al Regio Decreto n° 523/1904 *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di pubblicazione dell'istanza.

Considerato che le opere di difesa spondale di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo e di difesa da episodi esondativi, ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Le opere in oggetto non sono soggette alla di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 *“Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006”*, in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di *“opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua”* ed in dette tipologie rientrano le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

A seguito dell'esame degli atti progettuali, le opere in argomento sono ritenute ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Traversola fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e delle modalità di intervento di seguito riportate:

- ogni difesa spondale in massi ciclopici dovrà avere una sezione pseudo trapezia, realizzata prolungando la parte in elevazione della struttura, mantenendo la stessa inclinazione, fino ad impostare l'unghia di fondazione ad una profondità in valore assoluto di almeno 1,50 m rispetto alla locale quota minima di scorrimento delle acque del rio Traversola e, comunque, ad una quota antiscalzamento; il piano di fondazione dovrà avere una larghezza minima di almeno 1,50 m;
- ogni difesa in massi ciclopici dovrà essere addossata alle sponde esistenti e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- le estremità delle difese dovranno essere raccordate o con le difese esistenti o essere risolte ed idoneamente immorsate nella sponda naturale;
- i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
- ogni difesa spondale dovrà essere ricalzata con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, all'ultimazione dei lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
- le inclinazioni delle scogliere dovranno avere una pendenza, a favore di stabilità, indicativamente non superiore ad 1/2;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica di deflusso pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) ed è vietato variare l'assetto morfologico dei

terreni ricadenti in fascia d'esondazione del rio, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;

- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità delle opere longitudinali dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione; in particolare il soggetto autorizzato dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;

- la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale del materiale utilizzato per le scogliere nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n° 8-8111 "*Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n° 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904, "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie";
- gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale competente i Settori decentrati Opere Pubbliche e Difesa dell'Assetto Idrogeologico, ora Settori Tecnici regionali;
- l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n° 112/98";
- la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del P.A.I.) e s.m.i.;
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n° 152/2006 "Norme in materia ambientale";

- la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- il Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*”, il Comune di San Paolo Solbrito, con sede in Piazza Lino Rissone n° 1, 14010 – San Paolo Solbrito (AT), Codice Fiscale 8003910058 e Partita IVA 00221730054, ad eseguire i lavori di risanamento spondale del rio Traversola in corrispondenza del ponte su Via Vittorio Veneto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all’istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall’alveo del torrente Traversola; il materiale di risulta proveniente dalla risagomatura delle sezioni e degli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nei tratti oggetto di sistemazione;
- le sponde, l’alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua, sia in caso di morbide che di piene;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l’interferenza con l’alveo interessato;
- il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all’interno dell’alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (in particolare articolo 37 bis, comma 2 del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.);
 - durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall’intervento;
- il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall’alveo e l’eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4,00 m dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
- durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l’eliminazione/eradicatione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. n° 33-5174 del 12/06/2017;

- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'articolo 96, lettera c del Regio Decreto n° 523/1904;

- la presente autorizzazione riguarda le sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e senza ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- ad ultimazione dei lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato dei luoghi, come da progetto;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* (e con un preavviso di almeno 10 giorni) l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- sarà onere del richiedente assicurare, sotto la propria responsabilità, in caso di maltempo e di diramazione di stati di allerta il presidio dell'area di cantiere adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica per tutta la durata dei lavori;
- è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli Enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i., svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene dei corsi d'acqua;
- nell'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo, in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbero materiale flottante o potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale del Comune di San Paolo Solbrito (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- il Comune di San Paolo Solbrito (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà recepire le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 49152/A1814B del 21/10/2024;
- la presente autorizzazione ha **validità di 1 (uno) anno**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante *“Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004”*.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa